

13 SETTEMBRE 2001 -

COMUNE DI CANNOBIO Provincia del VCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

I N D I C E

ART. 1 - DIRITTO D'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 2 - PRIORITA' ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 3 - ONEROSITA' E GRATUITA' DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 4 - COSTITUZIONE COMMISSIONE MISTA E FUNZIONI DELLA STESSA

ART. 5 - RICHIESTA DI UTILIZZO

ART. 6 - DIVIETI E MODALITA' DI UTILIZZO ATTREZZI SPORTIVI

ART. 7 - RESPONSABILITA'

ART. 8 - SANZIONI

ART. 9 - NORME DI RINVIO

ART. 10 – DISPOSIZIONE FINALE

ART. 1 - DIRITTO D'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.

L'utilizzo delle strutture degli impianti sportivi comunali è consentito a chiunque, con le eventuali priorità stabilite negli articoli successivi, previa autorizzazione susseguente a regolare richiesta.

L'utilizzo degli impianti sarà possibile nei giorni e negli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, in accordo con il soggetto concessionario che gestisce gli stessi. Detti giorni ed orari verranno debitamente pubblicizzati.

E' fatta salva la priorità delle manifestazioni ufficiali programmate, rispetto alle altre attività di utilizzo.

Il diritto all'utilizzare degli impianti sportivi da parte dei singoli praticanti e/o delle società, enti, associazioni ecc. è sempre e comunque subordinato al continuo e puntuale rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento comunale.

ART. 2 - PRIORITA' ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.

Hanno priorità di utilizzo degli impianti sportivi comunali:

- a) Le manifestazioni ufficiali programmate o eccezionali, patrocinate dal Comune;
- b) Le attività da parte di Istituzioni Scolastiche o Didattiche;
- c) Le attività ordinarie da parte di Società Sportive;

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare gli impianti, le strutture e relativi servizi, a titolo gratuito per manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo, ecc., sino ad un massimo di n. 30 giornate l'anno.

Le date di utilizzo dovranno essere comunicate con congruo anticipo al soggetto concessionario che gestisce gli impianti sportivi comunali, e comunque, di regola, senza intralciare il regolare svolgimento del Campionato di più elevata categoria della Società.

Resta facoltà del Comune concedere in uso l'impianto sportivo a Soc. calcistiche o Ass. Sportive varie, anche di nazionalità straniera, che ne faranno richiesta.

Detti utilizzi dovranno essere in armonia con le necessità del soggetto Concessionario e del comune.

ART. 3 – ONEROSITA' E GRATUITA' DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.

L'utilizzo degli impianti è subordinato al pagamento di apposite tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, sentita la Commissione mista prevista al successivo art. 4..

La Giunta Comunale potrà valutare l'adozione di tariffe ridotte ovvero la concessione in uso gratuito alle squadre di calcio giovanili composte da minori di anni 16 per partite ufficiali, ed esclusi gli allenamenti.

L'utilizzo della pista di atletica è gratuita. E' però soggetto pagamento l'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi.

E' esentato da qualsiasi pagamento l'atleta in attività di livello nazionale che abbia rappresentato e/o rappresenti l'Italia in squadre nazionali per qualsiasi disciplina sportiva.

Le istituzioni Scolastiche potranno utilizzare gli impianti gratuitamente negli orari attinenti all'attività didattica e comunque soltanto con la presenza degli insegnanti incaricati

Tutte le tariffe d'uso incamerate per attività dei singoli o delle società, associazioni ed enti sono di spettanza del Soggetto concessionario della gestione degli impianti.

ART. 4 - COSTITUZIONE COMMISSIONE MISTA E FUNZIONI DELLA STESSA.

E' istituita a tale scopo una Commissione mista, composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, da una rappresentante del Soggetto concessionario e dal responsabile del Settore Gestione del Territorio.

La commissione avrà i seguenti compiti:

- organizzare l'utilizzo degli impianti sportivi da parte del concessionario, di Enti, Associazioni o privati che facciano richiesta al concessionario (con redazione scritta di apposito calendario) e con l'emissione delle relative autorizzazioni.
- verificare il rispetto del regolamento d'Uso degli impianti sportivi, comunicando eventuali disservizi al Comune per i provvedimenti conseguenti.
- tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento;

La commissione assumerà le sue decisioni all'unanimità, in caso di discordanza la decisione finale sarà presa dal sindaco dal suo delegato.

ART. 5 - RICHIESTA DI UTILIZZO.

La richiesta di l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di Singoli praticanti dovrà essere rivolta al Custode, quale fiduciario del Soggetto concessionario che gestisce gli impianti, che rilascerà quietanza di incameramento della tariffa stabilita. Il pagamento della tariffa da parte del singolo praticante costituisce autorizzazione e da diritto all'utilizzo degli impianti.

La richiesta scritta di utilizzo degli impianti sportivi da parte di Società, Enti, Associazioni ecc. dovrà essere presentata o alla Società concessionaria della gestione o al Comune.

La Commissione Mista, sulla base delle richieste pervenute, rilascerà le autorizzazioni all'utilizzo degli impianti alle società, associazioni, enti di cui al comma precedente secondo modalità e tempi che verranno volta per volta definiti e richiedendo anche, ove se ne ravvisi la necessità, la presentazione di polizze assicurative per danni a persone e/o cose.

ART. 6 - DIVIETI E MODALITA' DI UTILIZZO ATTREZZI SPORTIVI

Nessuna società sportiva può creare un proprio deposito di attrezzature nelle strutture degli impianti sportivi comunali, salvo diversi accordi con la Commissione Mista di cui all'art. 4.

Gli attrezzi atletici saranno messi nella disponibilità soltanto dei maggiorenni ovvero, nel caso di minori, dei loro allenatori/istruttori, salvo autorizzazione da parte della commissione mista.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

L'utilizzatore degli impianti è responsabile nei confronti del Soggetto Gestore e del Comune del corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature utilizzate, del comportamento di tutte le persone per cui ha presentato le richieste.

Per eventuali incidenti non dovuti a vizi dell'impianto e degli attrezzi utilizzati, il comune si solleva da tutte le responsabilità, che saranno a carico esclusivamente del singolo utilizzatore e/o della società, ente, associazione firmataria della richiesta.

Qualora durante le attività venissero danneggiate strutture o attrezzature, il responsabile rifonderà all'Amministrazione il costo derivato dalla sistemazione delle stesse, ovvero produrrà in sostituzione attrezzature di pari tipo e qualità.

ART. 8 - SANZIONI.

Il soggetto concessionario della gestione può infliggere la sanzione della mancata utilizzazione temporanea degli impianti al singolo praticante che arrechi intenzionalmente danni a persone e/o cose durante l'attività sportiva o comunque compia gravi e/o reiterate violazioni alle norme previste dal presente regolamento comunale.

Della applicazione della sopra citata sanzione deve essere data immediata comunicazione al comune.

Qualora le società, associazioni, enti ecc. compiano gravi violazioni alle norme previste dal presente regolamento comunale la Commissione Mista potrà applicare con provvedimento motivato la sanzione della temporanea sospensione dell'utilizzo degli impianti e nei casi di reiterate violazioni la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo.

ART. 9 - NORME DI RINVIO.

Per l'uso degli impianti e delle attrezzature si fa riferimento alla normativa delle varie Federazioni Sportive.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia.

ART. 10 – DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento adottato dal Consiglio comunale è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale, una prima volta per la durata di quindici giorni che segue l'adozione della delibera di approvazione ed una seconda volta per la durata di quindici giorni dopo l'avvenuta esecutività della stessa.

Lo stesso entrerà in vigore e diventerà obbligatorio dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua ripubblicazione, con la contestuale e conseguente abrogazione del precedente regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 97/1993.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ATTESTAZIONE
DI PUBBLICAZIONE - DI ESEGUIBILITA' - DI ENTRATA IN VIGORE

- **Approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. ____ del 24.09.2001.**

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**

- **Pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____.**

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**

- **Divenuto esecutivo dopo l'approvazione del CO.RE.CO. sezione di Novara in data
_____**

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**

- **Ripubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____**

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**

- **Entrato in vigore in data _____.**

Cannobio, li _____

**Il Segretario Comunale
Di Pietro Dr. Nicola**

